



Verbale di Assemblea Straordinaria

Si è tenuta in data 02/03/2026 alle ore 18.00 in seconda convocazione l'Assemblea dei soci della Federazione delle Strade dei vini e dei sapori di Lombardia in modalità telematica in videoconferenza con il seguente odg:

- Approvazione modifiche statutarie per iscrizione al Runts;
- Riduzione dei membri del Consiglio Direttivo per dimissioni dei Consiglieri;
- Varie ed eventuali

Il Presidente Gianni Boselli apre la seduta con l'appello delle Strade associate convocate. Presenti all'appello vi sono:

- Strada dei vini e dei sapori mantovani
- Strada dei vini e dei sapori del Garda
- Strada del riso dei tre fiumi
- Colli Longobardi Strada del vino e dei sapori
- Strada del vino San Colombano e dei sapori lodigiani
- Strada Riso e dei Risotti mantovani
- Strada del Gusto Cremonese nella Terra di Stradivari
- Strada del vino Valcalepio e sapori della Bergamasca
- Strada del vino della Valtellina
- Strada del vino e dei sapori dell'Oltrepò Pavese

Il Presidente Boselli procede poi a nominare il Sig. Guastalla Paolo segretario della seduta per la redazione del presente verbale.

Il Presidente apre la seduta e illustra ai soci che è stata presentata l'istanza di iscrizione dell'Associazione al registro unico nazionale del Terzo Settore.

In fase istruttoria l'Ufficio del Runts ha richiesto delle integrazioni all'istanza presentata, rilevando alcune criticità relative allo statuto dell'ente. Ai fini dell'iscrizione l'Ufficio richiede lo Statuto modificato secondo le indicazioni fornite. Le modifiche riguardano alcuni articoli che sono in contrasto con le norme attualmente in vigore e pertanto viene proposto ai soci il nuovo statuto con evidenziate le modifiche apportate.

L'Assemblea all'unanimità dei presenti approva lo Statuto modificato.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente riferisce che sono giunte tramite pec cinque dimissioni dei componenti dell'organo amministrativo e nell'ordine:

- Consigliere Vezzoli Giorgio;
- Consigliere Saviotti Sonia;
- Consigliere Trevenzoli Daniele;
- Consigliere Fasolini Davide;
- Consigliere Amadeo Roberto.

Il presidente chiede all'assemblea di prendere atto delle dimissioni dei consiglieri. E' inoltre pervenuta contestualmente in data odierna la proposta di nomina, in sostituzione del consigliere dimissionario Amadeo Roberto, il sig. Giorgio Lazzari su indicazione della Strada del vino Valcalepio e sapori della Bergamasca. Pertanto si propone di deliberare l'accoglimento delle dimissioni dei cinque consiglieri e di nominare quale nuovo consigliere in sostituzione di dimissionario il sig. Lazzari Giorgio.

L'Assemblea all'unanimità delibera quanto segue:

Federazione delle Strade del Vino e dei Sapori della Lombardia ETS
Via Largo Pradella 1 – 46100 Mantova
C.F. 97304580158

- di accogliere le dimissioni dei consiglieri, ringraziandoli per l'opera prestata;
- di nominare, in sostituzione di dimissionario, il sig. Giorgio Lazzari, nato a Romano di Lombardia BG il 15/03/1981, C.F. LZZGRG81C15H509W;
- di ridurre i componenti del Consiglio Direttivo da undici a sette fino alla scadenza del mandato.

Conclusi gli argomenti il Presidente dichiara terminata la seduta alle ore 19,00

Il Presidente
(Boselli Gianni)

Il segretario
(Guastalla Paolo)

Reg. 64 serie 3 - 3 MAR 2026
ESENTE
(€) Bollo TS
D. Lgs 237/97



Per delega del
Direttore Provinciale
L'Assistente
Bernardo Falco

BF

STATUTO

FEDERAZIONE DELLE STRADE DEL VINO E DEI SAPORI

DELLA LOMBARDIA ETS

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Costituzione, durata e sede

È costituita l'Associazione denominata "FEDERAZIONE DELLE STRADE DEL VINO E DEI SAPORI DELLA LOMBARDIA ETS", di seguito denominata semplicemente Associazione.

L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Ente di Terzo Settore o ETS in seguito all'iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione avrà durata illimitata.

L'Associazione ha sede legale nel comune di Mantova, nei locali individuati dal Presidente ed approvati dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale all'interno del comune è deliberato dal Consiglio Direttivo e non costituisce variazione statutaria.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ART. 2 – Finalità e attività di interesse generale.

L'Associazione nella promozione dell'identità storica, culturale, ambientale, economica e sociale dell'area di riferimento, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.281;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

L'Associazione, pertanto, potrà svolgere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- incentivare lo sviluppo economico mediante la promozione di un'offerta turistica integrata costituita sulla qualità dei prodotti e dei servizi;
- valorizzare e promuovere in senso turistico le produzioni vitivinicole e agricole, le attività agroalimentari, la produzione di specialità enogastronomiche e le produzioni dell'economia ecocompatibile;
- valorizzare le attrattive naturalistiche, storiche, culturali ed ambientali presenti sul percorso della strada;
- promuovere lo sviluppo di una moderna imprenditorialità capace e motivata, attraverso la formazione e l'aggiornamento professionale;
- garantire agli associati l'informazione di base sugli adempimenti prescritti dalle norme in vigore per l'esercizio della specifica attività od occorrenti per l'adeguamento agli standard di qualità, definiti ed approvati dall'Associazione;
- esercitare un'azione di controllo sulla rispondenza delle situazioni aziendali e produttive agli standard minimi di qualità;
- svolgere attività di studio e di ricerca per il perseguimento degli scopi sociali;
- diffondere l'immagine e la conoscenza della Strada attraverso iniziative promozionali, campagne di informazione, azioni di commercializzazione ed attività di rappresentanza nell'ambito di manifestazioni ed iniziative fieristiche;
- pubblicare materiale promozionale e divulgativo atto alla maggiore diffusione della conoscenza della Strada;
- ricercare finanziamenti e contributi ad ogni livello istituzionale per favorire il raggiungimento degli obiettivi sociali;
- rappresentare in giudizio gli interessi dell'Associazione e dei singoli associati, qualora convergenti, tutelandone il logo e il nome in ogni sede

L'Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore nell'ambito dell'espletamento e del perfezionamento delle attività comprese e previste nello statuto.

TITOLO II - ADERENTI

ART. 3 – Ammissione

Sono aderenti dell'Associazione le Strade del Vino e dei Sapori della Lombardia, che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota di iscrizione e di adesione annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.



Contestualmente la delibera di esecutività del presente Statuto verrà istituito il Libro degli Aderenti ove verranno annotate le Associazioni già riconosciute e operative nel territorio della Lombardia.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Le domande di ammissione devono essere presentate per iscritto e devono contenere, oltre alle necessarie indicazioni soggettive, la descrizione puntuale delle caratteristiche operative/produttive e la dichiarazione di accettazione delle condizioni del presente Statuto e dei requisiti previsti dal Regolamento

Il Consiglio Direttivo deve provvedere sulle istanze di ammissione entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento della stessa, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta; in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati entro 30 giorni dall'adozione, cosicché questi ultimi possano, entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri, alla prima riunione utile. Tale procedura sarà applicabile alle costituenti Strade del Vino e dei Sapori e non alle Associazioni già riconosciute e operative nei territori della Lombardia che verranno automaticamente iscritte nel Libro degli Aderenti contestualmente l'approvazione del presente Statuto.

ART. 4 – Adesione e attività di volontariato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per l'aderente.

Tra gli aderenti vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti gli aderenti godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale dell'attività di volontariato dei propri aderenti o delle persone aderenti agli enti associati, iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 5 – Perdita della qualità di aderente

La qualità di aderente si perde per scioglimento o recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

La comunicazione è annotata nel Libro degli aderenti.

Il mancato pagamento della quota di iscrizione e adesione annuale entro i termini e le modalità previsti dal Consiglio Direttivo, comporta l'automatica decadenza dalla qualifica di aderente, annotata in apposito verbale del Consiglio Direttivo e sul Libro degli Aderenti.

L'aderente che viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli Aderenti.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio dei Proviviri di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Clausola comprimissoria

a) Tutte le Strade aderenti alla Federazione, per derimere eventuali situazioni di contrasto derivanti dall'interpretazione del presente statuto e dai regolamenti adottati dalla Federazione, si impegnano a non adire altre autorità diverse da quelle previste dal presente statuto per la risoluzione di ogni controversia anche solo indirettamente riferibile alla vita sociale.

b) La Strada tramite il suo presidente può chiedere al Consiglio direttivo della Federazione di esecere giustificato per particolari e giustificati motivi a adire autorità diverse in deroga a quanto sopra esposto

c) Il Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di deroga è tenuto ad esprimersi sulla stessa dandone tempestiva comunicazione alla Strada interessata.

Trascorso il termine di cui sopra senza che il Consiglio Direttivo si sia pronunciato, la deroga si intende concessa.

d) Il diniego di autorizzazione deve essere compiutamente motivato

e) La risoluzione delle controversie è devoluto al collegio dei proviviri il cui giudizio sarà appellabile davanti al Consiglio Direttivo .

ART. 6 – Volontari e Assicurazioni Obbligatorie

L'Associazione si avvale dell'attività di volontari nei modi e termini previsti dal Codice del Terzo Settore.

Tutte le persone che prestano attività di volontariato sono assicurate contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Il costo è a carico della Federazione.

TITOLO III - ORGANI

ART. 7 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:



- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- e) Collegio dei Probiviri;
- f) l'Organo di Controllo e di Revisione Legale;
- g) Commissioni di Lavoro.

ART. 8 – *Composizione dell'Assemblea*

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Aderenti.

Ciascun aderente ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero in sua assenza da un aderente nominato dall'Assemblea.

ART. 9 – *Convocazione*

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno: entro il mese di aprile o (qualora particolari esigenze lo richiedono) entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la convocazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea può essere anche convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti.

L'Assemblea può riunirsi in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, ovvero anche mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto sarà stabilito in apposito Regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dell'aderente che partecipa e vota.

ART. 10 – *Assemblea ordinaria*

All'Assemblea convocata in seduta ordinaria compete:

- a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) la nomina e la revoca Collegio dei Probiviri
- d) la nomina e la revoca dell'Organo di Controllo;
- e) la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- f) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- g) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari, nonché l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;
- h) l'approvazione del Regolamento che disciplina le caratteristiche per l'adesione all'Associazione nonché gli standard qualitativi dei servizi erogati;
- i) l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo;
- j) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli aderenti presenti in proprio o per delega.

Ciascun aderente può rappresentare fino ad un massimo di due aderenti, nei limiti di legge.

ART. 11 – Assemblea straordinaria

All'Assemblea convocata in seduta straordinaria compete:

- a. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. la devoluzione del patrimonio;
- d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi degli aderenti e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli aderenti presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà degli aderenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli aderenti presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ciascun aderente può rappresentare fino ad un massimo di un aderente, nei limiti di legge.

ART. 12 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da minimo cinque a massimo undici membri nominati dall'Assemblea scelti tra le persone fisiche indicate dalle Strade dei Vini e dei Sapori aderenti alla Federazione.



I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni, possono essere rieletti e cessano con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente ed un Vicepresidente.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio potrà riunirsi anche telematicamente, secondo quanto previsto da apposito Regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dei consiglieri partecipanti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

I Presidenti delle Strade non eletti nel Consiglio Direttivo sono invitati alle sedute del Consiglio e partecipano senza diritto di voto.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea.

La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

In caso di dimissioni, recesso, decesso di un consigliere, sarà convocata l'assemblea per la nomina del nuovo consigliere.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ART. 13 - Le competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli aderenti dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

ART. 14 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal Presidente in carica o dal consigliere più anziano di età.

Il Presidente dura in carica tre anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ART. 15 – Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 16 – Il Collegio dei Probiviri

L'Assemblea provvede, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, alla nomina del Collegio dei Probiviri, organo di garanzia interno, composto da tre componenti interni all'Associazione, con il compito di dirimere le controversie che dovessero sorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione.

I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni.

L'incarico di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con la carica di consigliere.

I Probiviri giudicano ex bono et aequo, senza formalità di procedura alcuna.



Delle riunioni e delle decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere redatti i relativi verbali, trascritti su apposito libro e sottoscritti da tutti i membri del Collegio stesso.

ART. 17 – L'Organo di Controllo

L'Organo di controllo, collegiale o monocratico, è nominato per volontà dell'Assemblea e, in ogni caso, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legislazione vigente. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, co. 2, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, la revisione legale dei conti, se i suoi membri sono revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo redige la relazione al bilancio annuale, accerta la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titolo di proprietà sociale, inoltre esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legislazione vigente, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il Presidente dell'Organo di controllo partecipa alle riunioni, senza diritto di voto, del Consiglio Direttivo.

ART. 18 – Commissioni di Lavoro

L'Assemblea, ogni qual volta lo ritenga necessario, potrà istituire Commissioni di Lavoro specifiche su determinati argomenti, formate dai membri del Consiglio Direttivo; tali Commissioni una volta istituite cesseranno la loro operatività alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Per l'organizzazione delle Commissioni di Lavoro sarà disciplinato da apposito Regolamento.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 19 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote di iscrizione e adesione annuali;

- contributi pubblici e privati, ivi compresi versamenti straordinari richiesti agli associati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale;
- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti *ex lege* previsti;
- entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 del D.lgs. 117/17, nei limiti *ex lege* previsti;
- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'Associazione.

ARTICOLO 20 – Patrimonio, contributi e convenzioni.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

L'importo della quota di iscrizione e di adesione annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Le donazioni di non modico valore (non inferiori ai 5.000,00 Euro) sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ART. 21 – Bilancio

Per ogni esercizio sociale, l'Associazione redige un bilancio consuntivo di esercizio e un bilancio preventivo.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo di esercizio è formato dallo Stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti di cui all'art. 13 del Codice del Terzo Settore, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico – finanziario prefigurato.

Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione redigerà il bilancio sociale.

Entro il mese di marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; entro il mese di dicembre

di ciascun anno è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 7 (sette) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli aderenti. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Si richiamano le norme dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore in materia di formazione, redazione e deposito del bilancio.

ART. 22 – Avanzi di gestione

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 2 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche e di utilità sociale. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART. 23 – Libri Sociali Obbligatori

L'Associazione tiene:

- il Libro degli Aderenti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;

Gli aderenti hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione, motivandola, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

L'Associazione deve tenere il registro dei volontari, nel caso in cui alcune persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione, prestino la propria attività personale, spontanea, gratuita, senza fini di lucro e in modo continuativo.

ART. 24 – Responsabilità Violazioni Amministrative

Con riferimento all'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 472/1997, l'Ente si assume nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, degli Enti che gestiscono i tributi, Enti Previdenziali, Enti soggetti al controllo in materia di sicurezza sul lavoro ed in genere, i debiti e gli oneri per sanzioni amministrative comminate in conseguenza di inosservanza o violazione di norme commesse dagli Amministratori, e/o dal Direttore Tecnico se nominato, in rappresentanza dell'ente nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei



poteri loro assegnati dal presente statuto e dalla Legge.

L'Ente si accollerà anche le eventuali spese ed oneri che gli stessi rappresentanti dovranno sostenere in merito a procedimenti giudiziari e innanzi alle Commissioni Tributarie per le stesse infrazioni. Tale assunzione varrà nei soli casi in cui il rappresentante dell'Ente abbia commesso tali violazioni senza dolo ed escludendo l'ipotesi in cui chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno all'Ente, agli associati o ai terzi. Viene altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle caratteristiche di particolare gravità indicate dall'art. 5 comma 3 dello stesso D.Lgs. 472.

La particolare gravità della colpa dovrà intendersi provata quando le autorità competenti si saranno pronunciate in tal senso.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25 – *Scioglimento*

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli aderenti, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

ART. 26 – *Legge applicabile*

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina contenuta nel Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.), nel Libro Primo del Codice Civile e nella normativa specialistica di settore.

il Presidente

(Gianni Boselli)